



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Prot. Federazione Archh. n° 141/10  
Prot. Federazione Ingg. n° 516/10

Torino, 30 luglio 2010

TRASMISSIONE V. E-MAIL

**Alla Regione Piemonte**

- Presidenza della Giunta Regionale
- Presidenza del Consiglio Regionale
- Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica
- Assessorato all'Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia e Legale
- Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo
- Assessorato allo Sviluppo economico, Ricerca e innovazione
- Assessorato all'Ambiente, Difesa del suolo, Attività estrattive e Protezione civile

**Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta**

- Presidenza della Giunta Regionale
- Presidenza del Consiglio Regionale
- Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
- Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
- Assessorato istruzione e cultura
- Assessorato alle attività produttive
- Assessorato territorio e ambiente



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Alle Province della Regione Piemonte

- Presidenza della Provincia di Alessandria
- Presidenza della Provincia di Asti
- Presidenza della Provincia di Biella
- Presidenza della Provincia di Cuneo
- Presidenza della Provincia di Novara
- Presidenza della Provincia di Torino
- Presidenza della Provincia di Verbano Cusio Ossola
- Presidenza della Provincia di Vercelli

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Regione Piemonte

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ai Responsabili/Dirigenti  
dei Settori Edilizia/Urbanistica  
dei Comuni della Regione Piemonte

Ai Responsabili/Dirigenti  
dei Settori Edilizia/Urbanistica  
dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



### **Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Ai Membri delle Commissioni edilizie  
presso i Comuni della Regione Piemonte

Ai Membri delle Commissioni edilizie  
presso i Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Al Consiglio Nazionale degli Architetti  
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Agli Ordini e Consulte degli Architetti P.P.C. d'Italia  
Agli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia  
Agli Ordini professionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri  
del Piemonte e della Valle d'Aosta  
Agli iscritti all'Albo professionale degli Architetti P.P.C.  
Agli iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri

LORO SEDI

*oggetto: competenze professionali dei geometri alla luce della sentenza Corte di Cassazione  
n. 19292 del 7 settembre 2009*

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta (F.I.O.P.A.), enti che hanno il fine istituzionale di tutela del profilo etico della professione e di salvaguardia dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini, si permettono con la presente di ricordare



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



### **Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

che la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19292 del 07.09.2009 ha chiarito quale sia l'ambito delle competenze dei tecnici forniti di solo diploma di scuola media superiore (con riferimento specifico ai geometri) affermando esplicitamente che non rientrano fra le attività di competenza dei geometri - e rientrano invece nella competenza esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto - il calcolo e la progettazione strutturale degli edifici con struttura in cemento armato nonché la progettazione edilizia e architettonica di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato.

La stessa sentenza ha inoltre sottolineato che:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti;
- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
- i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.

La sopra richiamata sentenza porta a concludere che sono di competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti:

- la progettazione di fabbricati con struttura portante in cemento armato, anche se di modeste dimensioni;
- l'assunzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (posto che il comma 5 richiede un titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



### **Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta**

realizzare);

- l'assunzione di incarichi in commissioni di collaudo anche a dipendenti delle P.A. (posto che il comma 2 bis dell'art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede "*elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo*").

Ciò premesso queste Federazioni, considerata la recente giurisprudenza al riguardo, si permettono ancora di ricordare che la legittimità dei titoli edilizi deve sempre essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione e che, sotto questo punto di vista, deve sempre essere verificato da parte delle Pubbliche Amministrazioni il corretto riparto delle competenze tra le diverse categorie di professionisti tecnici.

Esiste quindi una specifica responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni ove le stesse, prima di rilasciare un titolo ad aedificandum, non abbiano provveduto ad assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente *ex lege* ed a verificare, quindi, se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale ed in particolare se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata.

Si ricorda, infine, che la Suprema Corte ha censurato come illegittime tutte quelle prassi dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa come ad esempio la progettazione strutturale) a professionisti con un livello di competenze superiore.



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
OFI PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



### Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta

Non vieta, invece, forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e livello di competenza, sempre a condizione che il professionista in possesso del titolo accademico più elevato assuma il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale nonché la responsabilità con la sottoscrizione dell'intero progetto.

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto dei principi sopra evidenziati, gli Ordini provinciali competenti saranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professione di architetto e di ingegnere nonché dei diritti e delle aspettative dei professionisti rappresentati.

Si confida che quanto sopra sarà tenuto nella debita considerazione, anche al fine di evitare situazioni spiacevoli e inutili contenziosi.

Con i migliori saluti.

**Il Presidente**  
**della Federazione Interregionale**  
**degli Ordini degli Architetti P.P.C.**  
**del Piemonte e della Valle d'Aosta**  
arch. Gianni Cavallero

**Il Presidente**  
**della Federazione Interregionale**  
**degli Ordini degli Ingegneri**  
**del Piemonte e della Valle d'Aosta**  
ing. Andrea Gianasso

---

Presidenza presso l'Ordine di Asti - Corso Alfieri 185, 14100 Asti - tel. 0141.557333 - 0141.356707  
Vice-Presidenza presso l'Ordine di Aosta - via Frutaz 1, 11100 Aosta - tel. 0165.261987 - fax 0165.366697  
Segreteria presso l'Ordine di Novara e VCO - Via Fratelli Rosselli 10, 28100 Novara - tel. 0321.35120 - fax 0321.36481

Segreteria F.I.O.P.A. corso Filippo Turati, 11/C - 10128 Torino - Telefono e fax 011 505265  
E-mail: [fiopa@federingppa181.it](mailto:fiopa@federingppa181.it) - Pec: [fiopa@ingpec.eu](mailto:fiopa@ingpec.eu) - Sito web: <http://www.fiopa.it> - Codice Fiscale 97532680010